# Tribunale di Verbania

Procedure concorsuali

RG 21-1/ 2024 P.U.

Il G.D. dott.ssa Antonietta Sacco,

letta l'istanza di seconda modifica del piano di ristrutturazione dei debiti, proposto dai debitori Ricciardelli Lisa e De Falco Leonardo, attesa la sopravvenuta scoperta del credito, sorto anteriormente al deposito della proposta, vantato da SORIS spa;

ritenuto che sia sempre possibile apporre modifiche al piano prima dell'omologa, non solo in risposta ad osservazioni dei creditori ma anche su libera iniziativa del debitore e sempre con l'ausilio dell'OCC, purché necessarie;

rilevato che nel piano di ristrutturazione dei debiti devono essere inclusi tutti i debiti sorti prima del deposito della proposta,

rilevato che, nel caso di specie, l'OCC ha in proposto una modifica del piano includendovi l'ulteriore debito vantato da Soris spa per un totale di euro 4.629,85, senza dare atto di aver sentito i debitori, i quali infatti non hanno sottoscritto la modifica del piano né dato l'assenso alla modifica con separato e diverso atto;

rilevato che, nonostante la scoperta successiva da parte dell'OCC della presenza di tale ulteriore debito - che sin dall'origine della procedura i debitori avrebbero dovuto rappresentare e includere nel relativo piano - l'OCC ha ritenuto attendibile e completa la documentazione fornita dagli istanti;

rilevato inoltre che, nelle more, è intervenuta la novella legislativa di cui al d.lgs 136/2024 (cd. Terzo correttivo al CCII), il cui art. 56 ha previsto l'applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti instaurati ex art. 40 CCI e agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza pendenti alla data della sua entrata in vigore;

ritenuto pertanto che la novella si applichi anche al presente procedimento e che in particolare trovi applicazione il nuovo art. 67 comma quarto, a mente del quale "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo,*

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

*una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali";*

osservato che, nel caso di specie, l'originaria proposta - nel vuoto normativo sul punto - già prevedeva una moratoria entro i due anni per il pagamento dei crediti privilegiati, ma senza la previsione della corresponsione degli interessi legali;

ritenuto che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario invero prevedere una modifica del piano anche sotto tale aspetto, ma nulla è stato segnalato dai debitori e dall'OCC, sicché, in assenza di una iniziativa di parte, non può il Giudice sollevare d'ufficio la modifica necessaria per la stessa ammissibilità del piano e della proposta,

rilevato inoltre che, anche in sede di omologa, è sempre possibile riesaminare i profili della ammissibilità e della fattibilità della proposta, anche se già sommariamente valutati in sede di apertura della procedura,

ritenuto che, nel caso di specie, manchino i requisiti di ammissibilità stessa della proposta e del piano, sia in ragione della mancata previsione ed inclusione nel piano di tutti i debiti sorti anteriormente al deposito della stessa, aspetto che dunque si riflette sulla stessa attendibilità e completezza della documentazione fornita dai debitori e sul cui punto non si condividono le conclusioni positive formulate dall'OCC, sia in ragione del fatto che tale modifica (che incide sostanzialmente su una voce del passivo) sembra provenire autonomamente ed esclusivamente dall'OCC (senza che esso abbia dato atto di aver avuto il consenso dei debitori a modificare la proposta), sia infine in ragione della mancata previsione della corresponsione degli interessi legali in favore dei creditori privilegiati non soddisfatti immediatamente,

PQM

Rigetta la richiesta di modifica e di omologa del piano.

Dichiara inefficaci le misure protettive concesse con il decreto di apertura del 7.6.2024, e, in particolare, revoca la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Verbania n. 81/2019 RGE, revoca la sospensione del fermo amministrativo gravante sul veicolo Fiat Panda VB009076 e sul veicolo Honda Jazz DD097VK e revoca la sospensione della cessione del quinto dello stipendio Di Lisa Ricciardelli disposta in favore di Ifis npl spa;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda

Manda all'OCC per la immediata comunicazione del presente provvedimento a tutti i creditori e al soggetto che ha disposto il fermo amministrativo dei veicoli sopra indicati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione n. rge 81/2019 pendente avanti al Tribunale di Verbania.

Verbania, 13.11.2024

Il Giudice

Antonietta Sacco

Firmato Da: SACCO ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b8a065361bfd29782a01d4ac0889eda